

a cura di **Marco Fabrizio**, avvocato in Roma

30
GIUGNO

Impianti di incenerimento o coincenerimento con capacità nominale di due o più tonn./ora. Relazione annuale

Ai sensi degli artt. 15 e 19, comma 15, D.Lgs. n. 133/2005, i gestori degli impianti di incenerimento o coincenerimento con capacità nominale di due o più tonn./ora devono predisporre entro oggi una «*Relazione annuale*» relativa al funzionamento e alla sorveglianza dell'impianto, da trasmettersi all'autorità competente (che, a propria volta, dovrà renderla accessibile al pubblico ai sensi dell'art. 15, comma 2, D.Lgs. n. 133/2005). La Relazione dovrà fornire, come requisito minimo, informazioni in merito all'andamento del processo delle emissioni nell'atmosfera e nell'acqua, nel rispetto delle norme sulle emissioni introdotte dal D.Lgs. n. 133/2005. A carico dei trasgressori è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 ad euro 35.000,00 (art. 19, comma 15, D.Lgs. n. 133/2005).

Ai sensi dell'art. 237-duovicies, D.Lgs. n. 152/2006 e succ. modd., a far data dal 10 gennaio 2016 i gestori degli impianti in questione dovranno adeguarsi al nuovo titolo III-bis, "Incenerimento e coincenerimento di rifiuti", alla parte IV del D.Lgs. n. 152/2006, come introdotto dall'art. 15, D.Lgs. n. 46/2014.

Quantità di halon in entrata, in giacenza e in uscita. Comunicazione Centri autorizzati

Ai sensi dell'art. 4, comma 7, D.M. 3 ottobre 2001, i «*centri autorizzati di raccolta dell'halon*» (cioè delle sostanze controllate lesive dell'ozono stratosferico elencate in tabella A, gruppo II, legge n. 549/1993, e sostanze indicate in allegato I, gruppo III, al regolamento CE n. 1005/2009, inclusi i loro isomeri) devono comunicare al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare nonché al Ministero dello Sviluppo Economico, l'informativa semestrale sulle quantità di halon in ingresso, le quantità in giacenza, le quantità in uscita e la loro destinazione per tipo di sostanza. Nel caso di avvio a distruzione dovrà essere richiesta, a chi provvede alla stessa, un'attestazione di avvenuta distruzione da inviare in copia ai medesimi Ministeri sopra indicati.

La successiva analoga scadenza cadrà il 31 dicembre 2015

Quantità di CFC in entrata, in giacenza e in uscita. Comunicazione Centri autorizzati

Ai sensi dell'art. 9, comma 6, D.M. 3 ottobre 2001, i «*centri autorizzati di raccolta dei clorofluorocarburi*» (cioè delle sostanze controllate lesive dell'ozono stratosferico elencate in tabella A, gruppo I, legge n. 549/1993, e sostanze indicate in allegato I, gruppo I, al regolamento CE n. 1005/2009, inclusi i loro isomeri) devono comunicare al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare nonché al Ministero dello Sviluppo Economico, l'informativa semestrale sulle quantità di CFC in ingresso, le quantità in giacenza, le quantità in uscita e la loro destinazione per tipo di sostanza. Nel caso di avvio a distruzione dovrà essere richiesta, a chi provvede alla stessa, una attestazione di avvenuta distruzione da inviare in copia ai medesimi Ministeri sopra indicati.

La successiva analoga scadenza cadrà il 31 dicembre 2015

Sostanze lesive dell'ozono stratosferico. Comunicazione statale

Scade il termine entro il quale gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione europea, in formato elettronico, le informazioni indicate all'art. 26, par. 1, regolamento (CE) n. 1005/2009.

La successiva analoga scadenza cadrà il 30 giugno 2016

Soggetti beneficiari del programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale. Relazione stato lavori

Ai sensi dell'art. 7, comma 3, D.M. n. 468/2001, i soggetti beneficiari del programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati di interesse nazionale (SIN) devono predisporre entro oggi la relazione semestrale sullo stato dei lavori, così da evidenziarne lo stato di avanzamento sia sotto il profilo fisico che finanziario. La Relazione deve essere trasmessa alla regione territorialmente competente.

La successiva analoga scadenza cadrà il 31 dicembre 2015

Qualità dell'aria-ambiente. Comunicazione annuale

Le regioni e le province autonome devono trasmettere entro oggi al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'ISPRA la comunicazione relativa al rilevamento dei livelli che superano i valori limite dell'aria-ambiente, le date e i periodi in cui il superamento si è verificato, nonché i valori registrati, ai sensi dell'art. 19, D.Lgs. n. 155/2010.

La successiva analoga scadenza cadrà il 30 giugno 2016

Grandi impianti di combustione. Seconda rata "carbon tax"

Ai sensi dell'art. 8, commi 7 e 8, legge n. 448/1998, gli esercenti dei grandi impianti di combustione (GIC) ex direttiva 88/609/CEE, devono versare la rata trimestrale dell'imposta sui consumi di carbone, coke di petrolio, bitume di origine naturale emulsionato con il 30% di acqua (*orimulsion*), impiegati negli impianti di combustione nell'anno precedente. Nell'ipotesi di ritardato adempimento sarà applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria di una somma dal doppio al quadruplo della tassa dovuta, fermi restando i principi generali stabiliti dal D.Lgs n. 472/1997. Per le inosservanze di diverso tipo sarà applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 258,23 a euro 1549,37 (art. 50, D.Lgs. n. 504/1996).

La successiva analoga scadenza cadrà il 30 settembre 2015

Grandi impianti di combustione. Seconda rata tassa su emissioni di anidride solforosa e su ossidi di azoto

Ai sensi dell'art. 17, commi 29-33, legge n. 449/1997, e dell'art. 4, D.P.R. n. 416/2001, gli esercenti dei grandi impianti di combustione (GIC) ex direttiva 88/609/CEE (potenza termica pari o superiore a 50 MW, indipendentemente dal tipo di combustibile utilizzato e destinati alla produzione di energia, ad eccezione di quelli che utilizzano direttamente i prodotti di combustione in procedimenti di fabbricazione) e art. 1, comma 3, D.P.R. n. 416/2001, devono versare la seconda rata trimestrale della tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi di azoto (NOx). In caso di ritardato adempimento decorreranno l'indennità di mora e gli interessi previsti dall'art. 3, comma 4, D.Lgs. n. 504/1996. Per l'omesso pagamento sarà applicabile l'indennità di mora e gli interessi dovuti per il ritardo oltre che la sanzione amministrativa pecuniaria di una somma dal doppio al quadruplo della tassa dovuta. Per le inosservanze di diverso tipo sarà applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 258,23 a euro 1549,37 (art. 50, D.Lgs. n. 504/1996).

La successiva analoga scadenza cadrà il 30 settembre 2015

Elettrodotti. Comunicazione trimestrale

Ai sensi dell'art. 5, comma 4, D.P.C.M. 8 luglio 2003, gli esercenti di elettrodotti con tensione di esercizio non inferiore a 132 kV devono fornire agli organi di controllo, secondo le modalità all'uopo fornite dagli stessi, 12 valori per ciascun giorno, corrispondenti ai valori medi delle correnti registrati ogni due ore nelle normali condizioni di esercizio.

La successiva analoga scadenza cadrà il 30 settembre 2015

Amianto. Risultati "mappatura" annuale e dati relativi

Ai sensi dell'art. 1, comma 3, D.M. n. 101/2003, il 30 giugno scade il termine entro il quale le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano devono trasmettere al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare i risultati della mappatura delle rispettive zone regionali/provinciali interessate dalla presenza di amianto, i dati analitici relativi agli interventi da effettuare e le relative priorità, nonché i dati relativi agli interventi di bonifica effettuati.

La successiva analoga scadenza cadrà il 30 giugno 2016

Dighe. Contributo periodico per l'attività di vigilanza

Ai sensi dell'art. 4, D.M. 17 dicembre 2004, il 30 giugno scade il termine per effettuare il versamento della rata semestrale del contributo annuale per l'attività di vigilanza e controllo svolta dal registro italiano dighe (RID).

La successiva analoga scadenza cadrà il 31 dicembre 2015

Tenore di zolfo nei combustibili. Relazione annuale nazionale

Ai sensi dell'art. 295, comma 5, D.Lgs. n. 152/2006, il 30 giugno scade il termine entro il quale il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare deve inviare alla Commissione europea un Documento elaborato sulla base della Relazione annuale redatta dall'ISPRA circa i livelli di tenore di zolfo nei combustibili.

La successiva analoga scadenza cadrà il 30 giugno 2016

Infrastrutture ferroviarie. Relazione di sicurezza

Tutti i gestori dell'infrastruttura ferroviaria nonché le imprese ferroviarie devono trasmettere entro oggi all'Agenzia per la sicurezza ferroviaria una relazione annuale relativa sulla sicurezza relativa all'anno precedente. La relazione dovrà essere redatta secondo il contenuto minimo di cui all'art. 13, comma 4, D.Lgs. n. 162/2007.

La successiva analoga scadenza cadrà il 30 giugno 2016

Acque da balneazione. Campionamento

Entro questa data le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) devono trasmettere al Ministero della Salute i risultati dei campionamenti mensili relativi alla qualità delle acque da balneazione.

La successiva analoga scadenza cadrà il 31 luglio 2015

Materie fissili speciali, materie grezze, minerali e combustibili nucleari. Comunicazione annuale dell'Agenzia per la sicurezza nucleare

Ai sensi dell'art. 11, D.M. 28 settembre 2011, il 30 giugno scade il termine entro il quale l'Agenzia per la sicurezza nucleare deve trasmettere al Ministero per lo Sviluppo economico il Rapporto annuale contenente i risultati dell'elaborazione dei dati relativi alle denunce di detenzione e agli aggiornamenti annuali, presentati dai detentori nell'anno precedente.

La successiva analoga scadenza cadrà il 30 giugno 2016

Decreto 1000 proroghe. Bandi di gara per la messa in sicurezza del territorio

Il 30 giugno scade il termine entro il quale le amministrazioni deputate alla tutela del territorio contro il dissesto idrogeologico devono pubblicare il bando di gara, piuttosto che procedere all'affidamento lavori per la messa in sicurezza del territorio ex art. 1, comma 111, legge n. 147/2013, pena la revoca del finanziamento statale (D.L. n. 192/2014 convertito in legge n. 11/2015).

Comunicazione PRTR (*pollutant release and transfer register*)

Fino al 30 giugno è possibile modificare o integrare la comunicazione PRTR inviata ai sensi dell'art. 4, D.P.R. n. 157/2011, di esecuzione del regolamento (CE) n. 166/2006.

La successiva analoga scadenza cadrà il 30 giugno 2016

Programma interventi miglioramento prestazioni energetiche immobili PA centrale. Proposte di intervento di riqualificazione energetica

Ai sensi dell'art. 5, comma 3, D.Lgs. n. 102/2014, il 30 giugno scade il termine annuale entro il quale le pubbliche amministrazioni centrali devono predisporre, anche in forma congiunta, proposte di intervento per la riqualificazione energetica degli immobili dalle stesse occupati, anche avvalendosi dei provveditorati interregionali opere pubbliche del Ministero delle Infrastrutture e trasporti, con pedissequa trasmissione, entro 15 giorni, al Ministero dello Sviluppo economico.

Queste proposte devono essere formulate sulla base di appropriate diagnosi energetiche o fare riferimento agli interventi di miglioramento energetico previsto dall'Attestato di prestazione energetica ex art. 6, D.Lgs. n. 192/2005.

La successiva analoga scadenza cadrà il 30 giugno 2016

Relazione mensile inquinamento acustico aeroportuale

Ai sensi dell'art. 1, D.P.R. n. 476/1999, entro questa data le regioni devono trasmettere al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare nonché al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la relazione mensile sul monitoraggio del rumore aeroportuale. Ciò al fine di verificare il rispetto da parte degli eventuali voli notturni compresi nella fascia oraria dalle ore 23.00 alle ore 6.00 locali, dei requisiti acustici previsti dal capitolo 3, parte II, volume I, Allegato XVI, alla Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944 e ratificata in Italia con legge n. 561/1956. Dalle citate prescrizioni risultano, comunque, esentati i voli di Stato, sanitari e di emergenza.

La successiva analoga scadenza cadrà il 31 luglio 2015

Programmi regionale di sostegno per la realizzazione di diagnosi energetiche o l'adozione di sistemi di gestione dell'energia (SGE) conformi alla norma ISO 50001

Ai sensi dell'art. 5 del decreto interministeriale (Sviluppo Economico e Ambiente) 12 maggio 2015 (divulgato attraverso comunicato del MISE pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 118/2015), il 30 giugno scade il termine entro il quale le regioni e province autonome devono presentare al Ministero dello Sviluppo economico i propri Programmi di sostegno per la realizzazione di diagnosi energetiche o l'adozione di Sistemi di Gestione dell'Energia (SGE) conformi alla norma ISO 50001.

1°

LUGLIO

Regolamento (UE) 2015/757 concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo

Il 1° luglio entra in vigore il regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015, concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo e che modifica la direttiva 2009/16/CE.

7

LUGLIO

AIA: Installazioni assoggettate *ex novo* alla disciplina ai sensi del D.Lgs. n. 46/2014. Termine conclusione nuove istruttorie

Il 7 luglio 2015 scade il termine previsto dall'art. 29, comma 3, D.Lgs. n. 46/2014, entro il quale le autorità competenti devono concludere i procedimenti avviati in esito alle (nuove) istanze di AIA presentate dai gestori delle installazioni esistenti (all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 46/2014) che non svolgevano attività già ricomprese all'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, ma che vi sono rimasti assoggettati a seguito dell'introduzione delle modifiche *ex D.Lgs. n. 46/2014* (con istanza per il primo rilascio della autorizzazione integrata ambientale, ovvero istanza di adeguamento ai requisiti del Titolo III-*bis* della Parte II, D.Lgs. n. 152/2006, quale era da presentarsi entro il 7 settembre 2014). Nelle more del rilascio delle autorizzazioni, i gestori possono proseguire l'esercizio dell'installazione fino al medesimo 7 luglio 2015 (e non oltre, salvo proroghe dell'ultima ora).

15

LUGLIO

Comunicazione trimestrale materie radioattive e fissili trasportate

Il 15 luglio scade il termine per inviare all'ISPRA la comunicazione trimestrale concernente il riepilogo dei trasporti di materie radioattive e fissili speciali di cui all'art. 5, legge n. 1860/1962, e succ. modd. e integrazioni, svolti in nome proprio e per conto altrui, oppure in nome e per conto proprio, ancorchè avvalendosi di mezzi altrui dei quali sia abbia la piena responsabilità e disponibilità (anche qualora nel trimestre non si siano verificati trasporti di materie radioattive e fissili speciali).

La successiva analoga scadenza cadrà il 15 ottobre 2015.

Denuncia infortuni settore estrattivo

Ai sensi dell'art. 25, comma 8, D.Lgs. n. 624/1996, entro questa data il "titolare" *ex art. 2, comma 1, lett. b)*, D.Lgs. n. 624/1996, deve trasmettere all'autorità di vigilanza un prospetto riassuntivo, anche se

negativo, degli infortuni verificatisi nel mese precedente e che abbiano comportato un'assenza dal lavoro di almeno tre giorni.

La successiva analoga scadenza cadrà il 16 agosto 2015

20
LUGLIO

Denuncia periodica imballaggi mese precedente

Ai sensi dell'art. 7, commi 9-10, regolamento CONAI, il 20 giugno è l'ultimo giorno per i produttori o utilizzatori di imballaggi iscritti al Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) e in regime di dichiarazione mensile per presentare la denuncia e calcolare, sulla base delle fatture emesse o dei documenti ricevuti, il contributo prelevato o dovuto nel mese precedente, distinguendo gli importi relativi a ciascuna tipologia di materiali e indicando il relativo consorzio di appartenenza. Gli importi relativi alla dichiarazione presentata dovranno essere versati al CONAI entro i successivi 90 giorni su uno o più dei sei conti correnti bancari, ognuno relativo a una tipologia di materiali (acciaio, alluminio, carta, legno, plastica e vetro).

La successiva analoga scadenza cadrà il 20 luglio 2015.

Denuncia periodica imballaggi trimestre precedente

Ultimo giorno per i produttori o utilizzatori di imballaggi iscritti al Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) e in regime di dichiarazione trimestrale per presentare la denuncia e calcolare, sulla base delle fatture emesse o dei documenti ricevuti, il contributo prelevato o dovuto nel trimestre precedente, distinguendo gli importi relativi a ciascuna tipologia di materiali e indicando il relativo consorzio di appartenenza.

La successiva analoga scadenza cadrà il 20 ottobre 2015.

31
LUGLIO

Energia. Rete nazionale gasdotti

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, D.M. 21 ottobre 2010, entro il 31 luglio i soggetti gestori di tratti della rete nazionale dei gasdotti devono presentare al Ministero dello Sviluppo economico un'istanza di aggiornamento delle infrastrutture aventi stato di consistenza riferito alla data del 30 giugno.

La successiva analoga scadenza cadrà il 31 luglio 2016.

Rifiuti. Tributo speciale per il deposito in discarica

Ai sensi dell'art. 3, commi 30 e 31, legge n. 549/1995, il 31 luglio scade il termine per effettuare, da parte del gestore di discarica o di impianto di incenerimento senza recupero di energia, il versamento alla regione del tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi. Il versamento va effettuato entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni di deposito. La scadenza attuale si riferisce al tributo dovuto per i rifiuti smaltiti nel *trimestre aprile-giugno 2015*. Le modalità per il versamento del tributo e di presentazione della dichiarazione sono rimesse ad apposita

normativa regionale. Per l'omessa o infedele registrazione delle operazioni di conferimento in discarica si applica la sanzione amministrativa commisurata al 50% del tributo relativo all'operazione. Questa sanzione è ridotta di un quarto qualora, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, intervenga adesione del contribuente e contestuale pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.

La successiva analoga scadenza cadrà il 31 ottobre 2015.

Acque da balneazione. Campionamento

Entro questa data, le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) devono trasmettere al Ministero della Salute i risultati dei campionamenti mensili relativi alla qualità delle acque da balneazione.

La successiva analoga scadenza cadrà il 31 agosto 2015.

Relazione mensile inquinamento acustico aeroportuale

Ai sensi dell'art. 1, D.P.R. n. 476/1999, il 31 luglio scade il termine entro il quale le regioni devono trasmettere al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare nonché al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, la relazione mensile sul monitoraggio del rumore aeroportuale. Ciò al fine di verificare il rispetto da parte degli eventuali voli notturni compresi nella fascia oraria dalle ore 23.00 alle ore 6.00 locali, dei requisiti acustici previsti dal capitolo 3, parte II, volume I, Allegato XVI alla convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944 e ratificata in Italia con legge n. 561/1956. Dalle citate prescrizioni risultano, comunque, esentati i voli di Stato, sanitari e di emergenza.

La successiva analoga scadenza cadrà il 31 agosto 2015.